



## GIUNTA REGIONALE

---

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

#### OGGETTO

**EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI PER L'ASSISTENZA DELL'AREA TERRITORIALE RIABILITAZIONE EX ART. 26, RSA, RP, PSICO RIABILITAZIONE, AUTISMO: APPROVAZIONE TETTI MASSIMI DI SPESA E ADEMPIMENTI DGR N.153/2021 – OPGR N. 105/2020 - DGR N.298/2021**

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

**VISTA** la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;

**VISTA** la D.G.R. n.644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato, che stabilisce che dalla data di cessazione del mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

**VISTA** la determina DPF n. 4 del 31.01.2020 recante "Istituzione tavolo di lavoro Regione/Aziende Sanitarie Locali/ASR Abruzzo per la definizione della disciplina contrattuale afferente l'acquisto di prestazioni da privato accreditato";

**RICHIAMATA** la DGR n. 153 del 16.03.2021 recante "*Contrattazione 2020 e 2021: definizione Linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate. Emergenza Covid*", con la quale è stato approvato lo schema negoziale per l'acquisto di prestazioni ospedaliere e dell'area territoriale da privato accreditato, all'esito delle attività di interlocuzione con le Aziende sanitarie, con gli operatori sanitari privati accreditati, contrattualizzati nel 2019, e con il citato tavolo tecnico;

**ATTESO** che, per espressa disposizione del surrichiamato provvedimento regionale, la procedura complessa di negoziazione con le strutture private si conclude con l'individuazione, in successivo atto, dei tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie ospedaliere e dell'area territoriale;

**CONSIDERATO** che i tetti di spesa sostenibili nella annualità 2020-2021 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privato accreditato, contrattualizzato nel 2019, non possono risultare inferiori ai tetti di spesa provvisori 2020 di cui alla nota prot. n. RA/0040357/20;

**PRECISATO** che i tetti di spesa sono connessi ai provvedimenti della fase emergenziale pandemica e alle risorse economico finanziarie disponibili, a garanzia dell'invarianza della spesa;

**PRESO ATTO** che con le note, a firma del Presidente della Giunta Regionale pro tempore sono stati assegnati alle strutture private accreditate, contrattualizzate nel 2019, i tetti di spesa provvisori, sostenibili nel 2020 (nota prot. n. RA/0040357/20) e nel 2021 (nota prot. n. 0071090/21);

**CONSIDERATO** che gli indirizzi espressi nelle note succitate trovano conferma nell'atto di programmazione regionale del triennio 2019-2021, al vaglio dei Ministeri Affiancanti, e si pongono in continuità con la contrattazione 2019 e i relativi tetti di spesa;

**PRECISATO** che con Deliberazione GR n. 202/21 avente ad oggetto *“Contrattazione 2020 e 2021: approvazione tetti massimi di spesa prestazioni termali”* sono stati determinati i tetti di spesa del biennio 2020-2021 per le prestazioni termali, che il nuovo Accordo Nazionale 2019/2021 ha stabilito in continuità con la precedente programmazione economica, data la validità e l'invarianza delle tariffe già approvate con il precedente Accordo Nazionale per il triennio 2016/2018;

**RILEVATO** che la definizione del limite massimo complessivo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo per la copertura di contratti per l'acquisto di prestazioni da privato Riabilitative ex art. 26, RSA, RP, Psico Riabilitazione e Autismo - il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto - deve risultare conforme agli atti di programmazione regionale, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario;

**PRESO ATTO** della necessità di concludere al più presto le procedure negoziali che coprono l'arco temporale biennale 2020/2021;

**RITENUTO** di definire il valore di spesa massimo sostenibile per l'acquisto di prestazioni dagli erogatori privati accreditati per le prestazioni Riabilitative ex art. 26, RSA, RP, Psico Riabilitazione e Autismo come disposto dall'art 8 quinquies dlgs 502/92 ss.mm.ii., secondo la ripartizione riportata nelle tabelle parte integrante e sostanziale del presente provvedimento rispettivamente Allegato 1 A – 1 B – 1 C – 1 D – 1 E;

**STABILITO** di rinviare per le ASP ex IPAB, che hanno partecipato alla negoziazione 2019 non indicate nell'Allegato 1 C, a successivi provvedimenti la riqualificazione del rapporto istituzionale tra la Regione e i predetti Enti e l'individuazione di idonee procedure operative e appropriati strumenti finanziari, date le caratteristiche delle stesse, che non consentono di poterle ricomprendere nella contrattazione con gli erogatori privati accreditati di cui al presente provvedimento;

**RITENUTO** di confermare, per le strutture private accreditate per le prestazioni di cui al presente atto, i contenuti della DGR 153/21;

**VISTA** l'OPGR n. 105/2020 recante *“Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni conseguenti al regime di sospensione delle prestazioni di cui all'OPGR n. 3/2020 e seguenti. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 – art. 9 “Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati” e OPGR n. 90/2020 – Determinazioni”*;

**RICHIAMATA** la Deliberazione G.R. n. 298/2021 con la quale sono stati definiti gli indirizzi applicativi delle disposizioni di cui all'OPGR n. 105/2020;

**CONFERMATO** quanto stabilito nei succitati atti e, relativamente alla DGR n. 298/2021, in particolare che

- *“in attuazione delle disposizioni predette, sono stati riconosciuti alle strutture ammesse alla contrattazione i costi fissi, elencati nell'Allegato 1 della DGR n. 298/2021, qualora sostenuti e/o iscritti in bilancio, non altrimenti recuperati o già ristorati”*;
- *“le istanze da presentarsi entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto nella sezione denominata “Atti della Regione” del sito istituzionale della Regione Abruzzo redatte su schema libero, devono comprendere apposito documento contabile nel quale siano riportate le categorie di costi conteggiati nella richiesta di rimborso”*;

- *“l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., le dichiarazioni di non aver usufruito di altre misure di sostegno, con riferimento alle medesime categorie per le quali viene richiesto il ristoro, ai sensi dell'OPGR n. 105/2020 e disposizioni ad esso correlate”;*

**PRECISATO** che il riconoscimento degli importi rendicontati relativi al periodo di sospensione dell'attività ordinaria per gli erogatori interessati deve tenere conto di quanto riportato ai punti 4. – 5. e 6. della DGR n. 298/2021;

**RICHIAMATO** il punto 8 della deliberazione G.R. n. 299/2021 avente ad oggetto *“Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 Provvedimenti”;*

**STABILITO** di confermare quanto disposto al punto 8 della DGR n. 299/2021, riservando pertanto a successivo atto l'adozione di analoghe misure, previste per le strutture sanitarie private ospedaliere, per il rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie accreditate di cui al presente provvedimento, che applicano il contratto AIOP ARIS sottoscritto in data 8 ottobre 2020;

**PRESO ATTO** delle richieste delle strutture accreditate insistenti sul territorio della ASL 1 – area marsicana ed in particolare del Centro Fisioterapico - Riabilitativo Medical Marsicano Srl con sede in Capistrello (AQ) – Prot. n. RA/0073889/21 del 25.02.2021 e Prot. n. RA 360839/21 del 21.07.2021 – che rileva la necessità di approfondimenti sul ritenuto squilibrio delle aree interne e sulla mobilità passiva eventualmente derivante, soprattutto nel setting della riabilitazione ex art. 26 e di specialistica ambulatoriale di FKT;

**CONSIDERATO** che nell'area marsicana risulta non operativa la struttura Centro Medisalus di Lecce nei Marsi, a causa di contenziosi, tuttora pendenti;

**VALUTATA** la rilevanza delle segnalazioni pervenute, soprattutto legate alla necessità di garantire alla popolazione delle predette aree prestazioni idonee e numericamente adeguate, che precedentemente sono state assicurate dalla succitata struttura di Lecce dei Marsi ed attualmente non sono garantite dalle strutture pubbliche o da gli erogatori privati accreditati del territorio della ASL 1;

**RITENUTO** che si possa ripartire il tetto di spesa della struttura di Lecce dei Marsi solo in caso di pronunciamenti definitivi sui contenziosi pendenti relativi alla struttura Centro Medisalus e comunque previa interlocuzione con la competente ASL;

**STABILITO** sin d'ora che detto budget sia ripartito, in via temporanea e in proporzione ai budget attribuiti alle strutture private accreditate già contrattualizzate che operano nel medesimo ambito territoriale della struttura Centro Medisalus (ASL 1 – Area Marsicana), nelle more della individuazione di criteri che ne consentano una diversa attribuzione;

**CONFERMATO** anche, al fine di successive determinazioni riguardanti l'assegnazione del tetto di spesa previsto per la struttura Medisalus di Lecce dei Marsi, di ricomprendere nell'Allegato 1 A - Prestazioni riabilitative ex art. 26 - il budget riferito a detto erogatore;

**VISTE** le sentenze – Cons. di Stato n. 2157/2021 e n. 2158/2021 – che, pronunciandosi rispettivamente su ricorso RG 6496/2019 proposto da Villa Serena Srl c/Regione Abruzzo e altri non costituiti in giudizio e ricorso RG 6509/2019 proposto da Santa Camilla S.p.A. c/ Regione Abruzzo, hanno valutato la fondatezza delle eccezioni delle ricorrenti strutture, per violazione da parte degli atti impugnati della completezza dell'istruttoria e della motivazione in relazione alle determinazioni precedenti oltre che, per quanto concerne gli atti successivi gravati con i motivi aggiunti in primo grado, dell'illegittimità derivata;

**CONSIDERATO** che il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito l'annullamento, *in parte qua*, degli atti impugnati, relativamente all'esclusione dalla riconversione dei posti letto delle strutture ricorrenti, con

richiesta di riesame *“che tenga conto della proposta di riallocazione, dell’accreditamento della struttura e compiutamente – nella motivazione – delle specifiche esigenze di fabbisogno territoriale, in un bilanciamento tra le nuove strutture e quelle già esistenti sul territorio. Ciò a prescindere dal differente problema della riduzione e riorganizzazione dell’Area della salute mentale”*;

**PRESO ATTO** delle istanze formulate dalla struttura s.r.l. Monteferrante - RSA Domus Paci, agli atti del Dipartimento Sanità – giuste note del 13.04.2021 e del 23.07.2021 – per le quali si richiedono opportuni approfondimenti che consentano di valutare le richieste anche per riflesso sulla programmazione regionale in termini di setting assistenziali e di risorse disponibili;

**STABILITO** di riservare a successivi atti la risoluzione delle problematiche stigmatizzate ai punti precedenti, sia per la parte relativa all’illegittimità anche derivata dei provvedimenti regionali – DCA 117/2016 e DGR 129/2017, limitatamente ai setting contestati che possono incidere sulle risorse programmate e loro ripartizione, che alle vicende connesse alle strutture Centro Medisalus srl e Monteferrante s.r.l. - RSA Domus Pacis in ultimo descritte;

**VISTO** il verbale del tavolo di monitoraggio del 15.11.2018 nella parte in cui i Ministeri affiancanti, dopo avere valutato positivamente gli approfondimenti condotti da parte della Regione, richiamando l’art 8 quinquies del DLvo 502/92, invitano la stessa, per il futuro, a presidiare maggiormente le proprie aziende sulla tematica delle note di credito da ricevere dalle strutture private per l’acquisto di prestazioni, in merito a quanto sottoscritto nei contratti e alle relative procedure e sanzioni in caso di inadempienza;

**PRESO ATTO** della giurisprudenza in materia di extrabudget secondo la quale *“Le prestazioni rese oltre il tetto di spesa non sarebbero vantaggiose per l’amministrazione intesa come servizio sanitario nazionale, perché il superamento del tetto verrebbe a ledere il bene primario delle risorse pubbliche, impedendo alla pubblica amministrazione di accettare e remunerare tali prestazioni, che ex lege sarebbero pertanto inutiliter date, a prescindere da ogni posteriore valutazione soggettiva della pubblica amministrazione”* (Corte di Cassazione ordinanza 24 aprile 2019, n. 11209);

**STABILITO** l’obbligo dei Direttori Generali di provvedere a monitorare le attività finalizzate ad ottenere le note credito pendenti nella prospettiva di svincolare al più presto le risorse attualmente destinate a copertura del rischio e a rendicontare con cadenza periodica al Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR - DPF012 circa lo stato di avanzamento delle predette procedure attivate nei confronti dei privati al fine di permettere alla Regione di relazionare ai Ministeri affiancanti;

**ATTESO** che a tal proposito nell’allegato 1 alla DGR n. 751 del 27/11/2020 Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2021-2023 tra gli obiettivi generali è presente l’Obiettivo: Gestione Note credito da ricevere da privati accreditati;

**PRECISATO** che l’adempimento dei predetti obblighi costituisce anche oggetto di valutazione dell’attività dei Direttori Generali in sede di verifica dei risultati;

**RITENUTO** di demandare alle Aziende sanitarie territorialmente competenti le verifiche preventive circa l’insussistenza dell’obbligo di emissione, da parte delle strutture, di note di credito per extrabudget 2019 e l’assenza di ogni altro impedimento verificabile dall’Azienda;

**STABILITO** che pertanto la firma del contratto a cura del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria territorialmente competente attesterà la conclusione con esito positivo delle predette verifiche;

**RIBADITO** che, ai sensi dell’art.8 quater, comma 8, del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii, le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale e in ogni caso sempre nei limiti dei tetti di spesa programmati;

**RITENUTO**, in ossequio alle indicazioni del Tavolo di monitoraggio, che i Direttori Generali potranno sottoscrivere all'esito delle verifiche di competenza circa eventuali obblighi di emissione di nota di credito per extrabudget 2019 e a ogni altra verifica e adempimento di competenza, condizioni alla perfezionamento del contratto 2020-2021 nei confronti delle strutture interessate;

**ATTESO** che nei confronti degli erogatori privati che non pervengano alla sottoscrizione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.M. 3 aprile 2013 n.55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

**VISTE** le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare il Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244);

**VISTA** la DGR n. 124 del 04/03/2020 Adozione documento "Disposizioni per le Aziende Sanitarie regionali per la fatturazione e trasmissione relativi documenti contabili da parte delle strutture private accreditate, per le prestazioni di cui all'ex art. 8 - quinquies D.Lgs 502/92;

**RIBADITO** che la Regione Abruzzo, in quanto in Piano di Rientro, dispone di risorse destinate al solo finanziamento di eventuali prestazioni oltre il budget, che sono considerate in ogni caso inesigibili;

**VISTO** il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre);

**VISTO** lo schema di contratto, approvato con DGR 153/2021, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e i Rappresentanti legali delle strutture in parola, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera rese nell'anno 2020-2021;

**PRECISATO** che eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende sanitarie con gli erogatori privati non trovano copertura nel presente atto;

**RICHIAMATO** l'art.7, comma 4, lett. c) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed integrazioni) che prevede la revoca dell'accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

**RILEVATO** che l'art.7, comma 4, lett. d) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e successive modifiche ed integrazioni) prevede la revoca dell'accreditamento nel caso di inadempimento grave degli obblighi contrattuali;

**PRECISATO** che la reiterata mancata emissione della nota di credito costituisce inadempimento grave del contratto e comporta pertanto l'avvio della procedura per la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art 7 comma 4 LR 32/2007 ss.mm.ii. come meglio dettagliato nello schema di contratto;

**ATTESO** che nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno a sottoscrivere il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RILEVATO** che quanto sopra rappresentato riveste carattere di somma urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi non più procrastinabili alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi;

**PRECISATO** che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

**DATO ATTO**, altresì, che il Direttore, in considerazione della vacanza della funzione dirigenziale nel Servizio proponente e sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

**A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE  
D E L I B E R A  
per le motivazioni specificate in premessa,  
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate**

**1. di dare atto** che gli erogatori di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, RSA, RP e Psico Riabilitazione e Autismo privata con i quali si procede alla negoziazione 2020-2021 sono quelli di cui all'Allegato 1 A – 1 B – 1 C – 1 D – 1 E, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2. di rinviare** per le ASP ex IPAB, che hanno partecipato alla negoziazione 2019 non indicate nell'Allegato 1 C, a successivi provvedimenti la riqualificazione del rapporto istituzionale tra la Regione e i predetti Enti e l'individuazione di idonee procedure operative e appropriati strumenti finanziari, date le caratteristiche delle stesse, che non consentono di poterle ricomprendere nella contrattazione con gli erogatori privati accreditati di cui al presente provvedimento;

**3. di confermare** per le strutture private accreditate su indicate i contenuti della DGR 153/21, che definisce la procedura di contrattazione 2020 - 2021 ed approva lo schema negoziale, essendo stata esaurita per le stesse la fase di interlocuzione sul testo contrattuale;

**4. di definire ed approvare** il valore di spesa massimo sostenibile per l'acquisto di prestazioni dagli erogatori privati accreditati per le prestazioni Riabilitative ex art. 26, RSA, RP, Psico Riabilitazione e Autismo, come disposto dall'art 8 quinquies dlgs 502/92 ss.mm.ii., secondo la ripartizione riportata nelle tabelle -Allegato 1 A – 1 B – 1 C – 1 D – 1 E, confermando per il 2020 e il 2021 i tetti provvisori citati in premessa, che trovano corrispondenza nelle note programmatiche dei tetti di spesa provvisori, sostenibili nel 2020 (nota prot. n. RA/0040357/20) e nel 2021 (nota prot. n. 0071090/21); ;

**5. di stabilire** che il limite massimo complessivo di spesa, messo a disposizione dalla Regione Abruzzo per la copertura di contratti per l'acquisto di prestazioni da privato Riabilitative ex art. 26, RSA, RP, Psico Riabilitazione e Autismo - il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto -, deve risultare conforme a quello definito negli atti di programmazione regionale, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario;

**6. di confermare** le disposizioni di cui all'OPGR n. 105/2021 e alla DGR n. 298/2021 di attuazione, specificando per quest'ultima in particolare che

“in attuazione delle disposizioni predette, sono stati riconosciuti alle strutture ammesse alla contrattazione i costi fissi, elencati nell’Allegato 1 della DGR n. 298/2021, qualora sostenuti e/o iscritti in bilancio, non altrimenti recuperati o già ristorati”;

- “le istanze da presentarsi entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto nella sezione denominata “Atti della Regione” del sito istituzionale della Regione Abruzzo redatte su schema libero, devono comprendere apposito documento contabile nel quale siano riportate le categorie di costi conteggiati nella richiesta di rimborso”;

- “l’Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., le dichiarazioni di non aver usufruito di altre misure di sostegno, con riferimento alle medesime categorie per le quali viene richiesto il ristoro, ai sensi dell’OPGR n. 105/2020 e disposizioni ad esso correlate”;

**7. di precisare** che il riconoscimento degli importi rendicontati relativi al periodo di sospensione dell’attività ordinaria per gli erogatori interessati deve tenere conto di quanto riportato ai punti 4. – 5. e 6. della DGR n. 298/2021;

**8. di riservare** a successivi atti l’approfondimento e la definizione delle problematiche descritte in premessa, sia per la parte relativa all’illegittimità anche derivata dei provvedimenti regionali – DCA 117/2016 e DGR 129/2017 limitatamente ai setting contestati che possono incidere sulle risorse programmate e loro ripartizione, che alle vicende connesse alle strutture Centro Medisalus e Monteferrante s.r.l. - RSA Domus Pacis;

**9. di confermare** quanto disposto al punto 8 della DGR n. 299/2021 avente ad oggetto “*Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 Provvedimenti*”, riservando pertanto a successivo atto l'adozione di analoghe misure, previste per le strutture sanitarie private ospedaliere, per il rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie accreditate di cui al presente provvedimento, che applicano il contratto AIOP ARIS sottoscritto in data 8 ottobre 2020;

**10. di demandare** alle Aziende sanitarie territorialmente competenti le verifiche preventive circa l’insussistenza dell’obbligo di emissione, da parte delle strutture, di note di credito per extrabudget 2019 e l’assenza di ogni altro impedimento verificabile dall’Azienda;

**11. di precisare** che i tetti stabiliti per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile, messo a disposizione dalla Regione per la copertura di contratti ex art 8 quinquies e ss DLgs 502/92 ss.mm.ii. con gli erogatori privati, e il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto, puntualizzando che eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende sanitarie con gli erogatori privati non trovano copertura nel presente atto;

**12. di dare atto** che, con riferimento agli erogatori privati che non sottoscrivono il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**13. di dare atto** altresì che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

**14. di disporre** che il presente provvedimento venga trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali, ai competenti Servizi del Dipartimento per la Salute e il Welfare e alle strutture private accreditate - a mezzo posta elettronica certificata – come in elenco all’Allegato 1 A – 1 B – 1 C – 1 D – 1 E del presente provvedimento;

**15. di disporre** altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione Atti della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: SANITÀ - DPF

SERVIZIO: ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI – DPF018

UFFICIO: CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE

L'Estensore

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

vacante

(firma)

Il Direttore Regionale

Dr. Claudio D'Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dr.ssa Nicoletta Veri

(f.to digitalmente)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)